

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
XVII Sezione Civile**

in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Fausto Basile, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n.xxxx del R.G.A.C.C. dell'anno 2018 e vertente tra:

SOCIETÀ;

e

BANCA;

ATTORE

CONVENUTA

OGGETTO: contratto di mutuo fondiario - usura.

CONCLUSIONI: all'udienza del 07.12.2023, i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come da note di trattazione scritta, riportandosi a quelle formulate nei rispettivi scritti difensivi.

FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione ritualmente notificato, la **SOCIETÀ S.r.l.** ha convenuto in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, **BANCA S.p.A.** per sentire accogliere le seguenti conclusioni:

“Voglia l'On. Tribunale adito, contratiis reiectis:

- a) Accertare e dichiarare, per le ragioni meglio indicate in narrativa, l'illegittimità della risoluzione contrattuale operata dalla banca con la missiva dell'11.06.2018, in quanto contraria ai principi di diligenza correttezza e buona fede, nonché al principio di sana e prudente gestione e per l'effetto dichiarare l'inesigibilità del credito ed il diritto dell'attrice al risarcimento di tutti i danni, a qualsiasi titolo subiti e subendi in ragione della interruzione improvvisa del rapporto, così come saranno qualificati nel corso del giudizio anche mediante CTU ovvero in via equitativa secondo il libero apprezzamento del Giudice, con conseguente condanna della Banca convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, al loro pagamento;
- b) Accertare e dichiarare, per le ragioni meglio indicate in narrativa, l'usurarietà del tasso degli interessi corrispettivi e di mora pattuiti nelle clausole contenute negli art. 4 e 5 del contratto di mutuo, tenuto conto in ogni caso di ogni onere economico, ivi comprese commissioni per eventuale estinzione anticipata ovvero risoluzione per inadempimento, esclude solo le imposte e le tasse, secondo il c.d. principio di omnicomprensività di cui all'art. 644 c.p. e per l'effetto dichiarare la non debenza degli interessi stessi ex art. 1815 c.c. nonché la nullità del contratto per causa illecita e per la non meritevolezza degli interessi perseguiti (art. 1322 c.c.) e dell'ipotesa iscritta a garanzia del mutuo stesso;
- c) Accertare e dichiarare, in subordine, per le ragioni meglio indicate in narrativa, la nullità della clausola contenuta nell'art. 4 del contratto di mutuo, di pattuizione e determinazione del tasso di interesse ultra legale con riferimento all'Euribor per contrasto a norme imperative ex art. 1418 c.c. in relazione alla L. 287/90, nonché per causa illecita e per la non meritevolezza degli interessi perseguiti;
- d) Accertare e dichiarare per l'effetto, la non debenza dell'interesse corrispettivo su tutte le rate del mutuo, dichiarando altresì non operante il meccanismo di produzione degli interessi di pieno diritto di cui all'art. 1282 c.c. non essendo la rata “esigibile” bensì sottoposta a termine;
- e) Accertare e dichiarare conseguentemente l'esatto dare/avere tra le parti, tenuto conto della somma effettivamente erogata, delle rate sino ad ora pagare comprensive della quota degli interessi e dichiarando per le ragioni indicate nel precedente punto c), la non debenza dell'interesse corrispettivo su tutte le rate del mutuo;
- f) Accertare e dichiarare la nullità dell'ipoteca iscritta a garanzia del contratto di mutuo, quale conseguenza della nullità di quest'ultimo, ovvero per assoluta incertezza nel titolo e nella nota di

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

iscrizione, dell'ammontare del credito, sotto il profilo degli interessi corrispettivi e di mora, ai sensi degli artt. 2839 e 2841 c.c. ed in ogni caso per la violazione del principio di specialità ipotecaria sancito dall'art. 2809 c.c. dichiarando conseguentemente la natura chirografaria del prestito.

g) Accertare e dichiarare per l'effetto, l'inesistenza di ogni diritto altrui sull'immobile descritto in narrativa, anche a mente dell'art. 949 c.c., ordinando al Direttore del competente Ufficio del Territorio di trascrivere l'emananda sentenza con esonero da ogni responsabilità.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa da distrarsi in favore del sottoscritto in via antistataria.”

A sostegno delle proprie domande, parte attrice ha dedotto di aver sottoscritto, in data 27.07.2005, con BANCA (oggi BANCA S.p.A.) un contratto di mutuo fondiario per un importo di € 500.000,00 da estinguersi in 181 mesi, mediante rate semestrali posticipate comprensive sia di quote interessi che di quote capitale, secondo un piano di ammortamento allegato (all. n. 1).

A garanzia della restituzione del capitale e degli interessi, la Banca mutuante iscriveva ipoteca volontaria sull'appartamento ad uso abitazione posto al piano (omissis), scala (omissis), int. (omissis), censito in CF del Comune di (omissis) al foglio (omissis), mapp. (omissis), sub(omissis).

In data 11.06 2018, nelle more delle trattative per la definizione di alcune morosità, BANCA si avvaleva della decadenza del beneficio del termine ed invitava la SOCIETÀ S.r.l. al pagamento di euro 326.244,24 per rate scadute e non pagate e per capitale residuo, oltre interessi ed accessori (all. n. 2).

Dopo aver lamentato il fatto che, nel recedere dal rapporto di mutuo, la BANCA non avrebbe rispettato il canone della buona fede e il dovere di solidarietà sociale, la SOCIETÀ ha sostenuto la nullità del contratto sotto i seguenti profili.

In primo luogo, ha eccepito la nullità delle clausole contrattuali contenute negli artt. 4 e 5, del contratto, contenenti, rispettivamente, la fissazione del tasso di interesse corrispettivo e di mora, in quanto oggetto di pattuizioni usurarie superiori ai tassi soglia stabiliti trimestralmente dal MEF ai sensi della L. 108/96. In particolare, il tasso corrispettivo veniva fissato nella misura iniziale del 3,6% nominale annuo, fino alla fine del semestre solare in corso alla data del rilascio della somma o comunque del novantesimo giorno dalla stipula, mentre per ogni semestre successivo sarebbe stato applicato un tasso di interesse corrispettivo risultante dalla somma dei seguenti addendi:

- a) punti 0,9% a titolo di margine di intermediazione della banca;
- b) una quota variabile costituita dal tasso semestrale, arrotondato allo 0,01 superiore, pari ad 1/2 del tasso nominale annuo Euribor a sei mesi.

Gli interessi di mora, invece, venivano stabiliti nella misura del 5,750% nominale annuo al momento della stipulazione per essere poi stabiliti trimestralmente aumentando del 50% e arrotondando il risultato allo 0,05 inferiore, il tasso effettivo globale medio degli interessi corrispettivi pubblicato dal MEF, ai sensi della legge 108/96 per la categoria di operazioni qualificate come mutui con garanzia reale a tasso variabile.

In secondo luogo, ha eccepito la nullità della clausola di determinazione del tasso corrispettivo di cui all'articolo 4 del contratto, che prevede, quale parametro di indicizzazione, il tasso interbancario Euribor, per contrasto con le norme imperative di cui alla Legge n. 287/90, nonché per causa illecita (art. 1343 c.c.) e stante la non meritevolezza degli interessi perseguiti (art. 1322 cc.), con conseguente gratuità del mutuo e dell'ipoteca iscritta a garanzia, sotto il profilo degli interessi corrispettivi e di mora.

Si è costituita in giudizio la convenuta BANCA, la quale ha contestato le avverse deduzioni ed eccezioni e ha chiesto il rigetto delle domande, in quanto infondate in fatto e in diritto.

All'udienza di prima comparizione del 02.12.2020, il Giudice, ha concesso i termini ex art. 183 c. VI c.p.c. e la causa è stata rinviata per l'eventuale ammissione dei mezzi istruttori.

Con le prime memorie istruttorie, parte attrice ha dedotto altresì l'illegittimità del regime finanziario dell'ammortamento cd. alla francese, implicito al contratto di mutuo di cui trattasi e la indeterminatezza del parametro Euribor.

All'udienza del 09.09.2021, è stata rigettata la richiesta di ammissione di CTU avanzata da parte attrice e, ritenuto che fosse documentalmente istruita e matura per la decisione, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.

All'esito dell'udienza del 07.12.2022, svolta mediante il deposito di note di trattazione scritta, la causa, sulle conclusioni in epigrafe indicate, è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

Innanzitutto, è infondata la domanda tesa all'accertamento dell'illegittimità della risoluzione del contratto di mutuo in esame, comunicata dalla Banca mutuante alla società mutuataria con nota dell'11 giugno 2018.

Difatti, risulta documentalmente provato che la Banca mutuante ha comunicato la risoluzione del contratto di mutuo dopo aver inviato quattro missive di richiesta di rientro, quando la morosità della società mutuataria, che si era resa inadempiente fin dalla prima rata, era giunta alla somma di euro 74.729,95 (all. n. 2, 3, 4 e 5).

In tale situazione di perdurante inadempimento da parte della mutuataria, la mera pendenza di trattative per la definizione della morosità accumulata non impediva alla Banca mutuante di avvalersi della clausola risolutiva espressa prevista in caso di morosità, in mancanza di comportamenti idonei ad ingenerare il legittimo affidamento circa la concessione di ulteriori termini di dilazione.

Pertanto, nel comunicare la risoluzione del contratto e la decadenza dal beneficio del termine alla debitrice morosa, la odierna convenuta non ha violato né il canone della buona fede, né il dovere di solidarietà sociale.

La domanda di accertamento dell'illegittimità della risoluzione contrattuale è pertanto infondata e va rigettata.

Con riferimento alla dedotta nullità per usurarietà delle clausole del contratto di mutuo con le quali sono stati pattuiti gli interessi corrispettivi e di mora, anche in relazione al regime di capitalizzazione finanziaria con il quale è stato redatto il piano di ammortamento, va osservato quanto segue.

Risulta smentita per tabulas la censura relativa all'indeterminatezza dell'ammortamento del finanziamento per cui si controverte, atteso che al contratto in parola risulta allegato il piano di ammortamento relativo alle rate mensili di rimborso del mutuo, che le parti hanno espressamente dichiarato di aver letto ed approvato.

Il piano di ammortamento indica, per ciascuna rata mensile l'importo della quota capitale crescente nel tempo e del capitale residuo, mentre quello degli interessi variabili (decrementi) non è preventivamente individuabile se non in via meramente ipotetica.

Una volta stabilito nell'accordo delle parti il piano di ammortamento – al quale la giurisprudenza di legittimità attribuisce valore di clausola negoziale (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 5703 del 19/04/2002; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 23972 del 2010) – le modalità della sua determinazione, se non contrastanti con la restante disciplina contrattuale, non possono rilevare sul piano dell'invalidità del contratto, né possono assumere rilevanza giuridica considerazioni basate semplicemente sulla convenienza di un piano di ammortamento basato sull'uno o sull'altro criterio.

Pertanto, in mancanza di specifiche contestazioni, non è riscontrabile alcuna indeterminatezza del piano di ammortamento alla francese adottato nel caso di specie.

Neppure è possibile sostenere che attraverso l'utilizzo di un piano di ammortamento alla francese a rata costante, la Banca mutuante abbia effettuato una illegittima capitalizzazione, con conseguente

maggiorazione degli interessi corrispettivi pattuiti, da cui discenderebbe un illegittimo effetto anatocistico ex art. 1283 c.c..

Difatti, secondo il costante orientamento di questo Tribunale, il piano di ammortamento alla francese non determina di per sé alcun effetto anatocistico derivante da una illegittima capitalizzazione degli interessi pattuiti.

Ciò in quanto la caratteristica di un tale piano di rimborso graduale del finanziamento, formato da rate costanti con quota capitale crescente e interessi decrescenti, non è quella di operare un'illegitima capitalizzazione degli interessi corrispettivi scaduti e non pagati, posto che la quota interessi di ogni rata è calcolata esclusivamente sull'ammontare del debito residuo del periodo precedente, che è costituito dal capitale dovuto, al netto dell'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti.

Gli interessi convenzionali sono, quindi, calcolati sulla quota capitale ancora dovuta e per il periodo di riferimento della rata, senza capitalizzare in tutto o in parte gli interessi corrisposti nelle rate precedenti.

Ragione per cui, dal momento che gli interessi passivi delle rate pregresse non costituiscono affatto base di calcolo nella rata corrente, il sistema di calcolo c.d. alla francese non può generare, né direttamente, né indirettamente, alcun effetto anatocistico vietato dall'art. 1283 c.c. In realtà, la peculiarità dell'ammortamento alla francese è soltanto quella della diversa costruzione delle rate costanti in cui la quota degli interessi e quella di capitale variano al solo fine di privilegiare, nel tempo, la restituzione degli interessi rispetto alla quota capitale.

Né si può sostenere che si sia in presenza di un interesse composto per il solo fatto che il metodo di ammortamento alla francese determina inizialmente un maggior onere di interessi rispetto al piano di ammortamento all'italiana che, invece, si fonda su rate a capitale costante.

In conclusione, il piano di ammortamento alla francese risulta più rispettoso del principio di cui all'art. 1194 c.c. dal momento che prevede un criterio di restituzione del debito che privilegia, sotto il profilo cronologico, l'imputazione dei pagamenti agli interessi piuttosto che al capitale.

Un'indebita capitalizzazione degli interessi non si verifica nemmeno a cagione del fatto che gli interessi di mora sono dovuti su tutte le somme maturate e non pagate e, quindi, anche sulla quota degli interessi corrispettivi delle rate scadute e non pagate.

Siffatta clausola anatocistica non costituisce una sommatoria di tassi di interesse e risulta legittimamente pattuita trattandosi di un'ipotesi di capitalizzazione espressamente consentita dalla delibera CICR del 09.02.2000.

Tale delibera, infatti, prevede espressamente che "Nelle operazioni di finanziamento per le quali è previsto che il rimborso del prestito avvenga mediante il pagamento di rate con scadenze temporali predefinite, in caso di inadempimento del debitore l'importo complessivamente dovuto alla scadenza di ciascuna rata può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi a decorrere dalla data di scadenza e sino al momento del pagamento. Su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica".

In tali casi, pertanto, la rata scaduta e non pagata viene a costituire un unicum sul quale vanno calcolati gli interessi moratori; unicum rispetto al quale non è più possibile distinguere e considerare separatamente la quota capitale e la quota interessi corrispettivi.

Mentre, in caso di risoluzione del contratto per inadempimento del mutuatario o di decadenza dal beneficio del termine, gli interessi di mora sul capitale residuo vanno computati al netto degli interessi corrispettivi non ancora maturati a tale data (Cass., 04/01/202, n. 96).

Pertanto, nel contratto di mutuo con obbligo di restituzione rateale, non viola il divieto di capitalizzazione degli interessi la pattuizione negoziale in base alla quale gli interessi di mora vanno calcolati sull'intera rata scaduta e non pagata, comprensiva sia della quota capitale che della quota interessi corrispettivi.

Tale pattuizione neppure determina alcun tipo di sommatoria dei due tassi di interesse ai fini della determinazione TEG, restando l'applicazione gli stessi sempre alternativa.

Problema distinto dall'effetto anatocistico vietato dall'art. 1283 c.c., ma comune sia al piano di ammortamento alla francese che al piano di ammortamento con metodo italiano, è quello della formula di matematica finanziaria utilizzata per il calcolo di ciascuna rata.

Sul piano generale, si deve osservare che quando si fa riferimento a concetti tratti dalla matematica finanziaria è necessario che degli stessi sia esplicitato il riferimento giuridico e che sia individuabile un risultato giuridicamente rilevante conseguente alla loro applicazione. In difetto, tale riferimento si risolve nell'impropria invocazione di conclusioni che si assumono scientificamente fondate, in un altro ambito del sapere su una questione eminentemente giuridica.

Ciò premesso, va osservato che qualora il piano di ammortamento sia calcolato utilizzando la formula di matematica finanziaria della capitalizzazione composta, gli interessi sono quantificati sulla base di una formula esponenziale, mentre qualora sia calcolato secondo la formula della capitalizzazione semplice, gli interessi hanno uno sviluppo lineare.

Il regime di capitalizzazione composta è più favorevole al debitore per periodi inferiori all'anno e più gravoso per periodi superiori, sicché nel calcolo di mutui ultrannuali la capitalizzazione composta determina un maggior debito per interessi, nella stessa misura degli interessi anatocistici, ma senza che ciò derivi dal fenomeno anatocistico vietato dall'art. 1283 c.c.

In effetti, il richiamo all'anatocismo bancario da parte attrice trascura il dato normativo, che si riferisce esclusivamente alla produzione di interessi sugli interessi scaduti (art. 1283 c.c.: "gli interessi scaduti possono produrre interessi solo [...]"), art. 120 comma 2 T.U.B.: "gli interessi debitori maturati [...] non possono produrre interessi ulteriori").

E' evidente infatti che manca il presupposto essenziale dell'anatocismo: un pregresso debito per interessi sul quale si possa ipotizzare la produzione di ulteriori interessi

In tal caso, infatti, la maggiorazione degli interessi è riconducibile esclusivamente al regime finanziario di capitalizzazione composta utilizzato dalla banca per la determinazione della rata e non alla produzione di interessi su interessi scaduti e non pagati in virtù di una convenzione precedente alla loro scadenza.

L'applicazione nel calcolo del piano di ammortamento (alla francese) di un tasso composto pone, innanzitutto, il problema della necessità di un'espressa approvazione, da parte del mutuatario, del regime finanziario composto in sostituzione di quello semplice, oppure se tale regime possa ritenersi tacitamente approvato dal mutuatario una volta conosciuto e approvato il piano di ammortamento e l'importo delle rate costanti attraverso le quali dovrà avvenire il rimborso graduale del capitale e degli interessi corrispettivi.

Ritiene il Giudicante che, una volta conosciuto ed approvato, da parte del mutuatario, il piano di ammortamento allegato al contratto, ai fini della corretta pattuizione del tasso nominale degli interessi corrispettivi, non sia necessaria la specifica approvazione del regime finanziario composto, in luogo di quello semplice.

Deve infatti ritenersi che, ove il contratto di mutuo contenesse una tale puntualizzazione sul metodo di matematica finanziario utilizzato per la predisposizione del piano di ammortamento, senza l'allegazione del piano medesimo, il mutuatario riceverebbe un'informazione nettamente meno esauriente sul reale importo delle rate da pagare e dell'ammontare complessivo della somma da restituire al mutuante.

Tali informazioni sono invece chiaramente ricavabili dal piano di ammortamento predisposto con la formula della capitalizzazione composta, per cui deve ritenersi che attraverso il piano di ammortamento si abbia un'implicita accettazione del regime di capitalizzazione composta.

Si deve concludere, allora, che, non essendo stato concretamente prospettato un vizio di formazione del consenso, né un materiale impedimento all'esercizio di tale verifiche, gli elementi forniti consentivano al mutuatario di esercitare la facoltà di verifica della corretta applicazione dei parametri individuati, che l'accettazione del piano di ammortamento ricomprende l'accettazione delle modalità matematiche finanziarie di costruzione del medesimo, comunque esplicitate nel contratto e che l'accettazione dell'applicazione di tali parametri e del loro risultato, trasfuso nel piano di ammortamento, deve ritenersi idoneamente operata dal mutuatario, essendo corrispondente ad una valutazione complessiva di

convenienza dell'autoregolamentazione degli interessi attuata nel contratto (Tribunale di Roma, 26 maggio 2022m n. 8544).

La mancata accettazione esplicita da parte del mutuatario della pretesa sostituzione della formula della capitalizzazione con quella composta neppure comporta la surrettizia applicazione di un tasso nominale di interessi diverso da quello effettivamente applicato, dal momento che, per elaborare il piano di ammortamento in regime della capitalizzazione composta viene utilizzato il tasso netto pattuito per iscritto.

Risulta, pertanto, rispettato il terzo comma dell'art. 1284 c.c. - richiamato, in materia di mutuo, dall'art. 1815, primo comma, c.c. - secondo il quale "gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto, altrimenti sono dovuti nella misura legale".

Altresì, la mancata indicazione del regime di capitalizzazione che governa il piano di ammortamento del mutuo, sebbene non consenta al mutuatario la effettiva conoscenza del meccanismo applicativo degli interessi, neppure si pone in contrasto con la normativa sulla trasparenza bancaria.

Infatti, nel calcolo delle rate di un piano di ammortamento (alla francese), la sostituzione del regime dell'interesse semplice con quello dell'interesse composto, pur provocando un innalzamento occulto del tasso di interesse effettivamente applicato, non comporta, in mancanza di un'espressa pattuizione del regime finanziario della capitalizzazione composta, alcuna violazione dell'art. 117 TUB, il quale impone, a pena di nullità, di indicare per iscritto nei contratti bancari il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora.

In realtà, la modalità di determinazione della quota interessi di ciascuna rata (interessi su capitale residuo) è chiaramente determinata, né si può ritenere che le regole di trasparenza richiedano la prospettazione di regimi finanziari alternativi, non oggetto di proposta né di trattativa, o la discussione critica del regime finanziario applicato.

Concludendo sul punto, si deve confermare l'adesione all'orientamento che esclude che l'ammortamento alla francese in regime finanziario composto implichi l'indeterminatezza del tasso di interesse, ovvero l'applicazione di un tasso superiore a quello dichiarato nel contratto o la violazione del divieto di anatocismo.

Quanto alla presunta usurarietà degli interessi di mora – pattuiti nella misura del 5,750% nominale annuo al momento della stipulazione per essere poi stabiliti trimestralmente aumentando del 50% e arrotondando il risultato allo 0,05 inferiore, il tasso effettivo globale medio degli interessi corrispettivi pubblicato dal MEF ai sensi della legge 108/96 per la categoria di operazioni qualificate come mutui con garanzia reale a tasso variabile – si rileva che costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo il quale la verifica dell'usurarietà dei tassi di interessi ai sensi della legge n. 108/1996 riguarda non solo gli interessi corrispettivi, ma anche quelli di mora,

Anche la recente pronuncia delle SS.UU. n. 19597 del 18/09/2020, ha ribadito che la disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto concluso, si applica anche agli interessi moratori, nonostante la loro mancata inclusione nell'ambito del TEGM da parte dei decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 1, della l. n. 108 del 1996. Corretta è altresì l'affermazione secondo la quale – ai sensi dell'art. 644, IV co., c.p., come sostituito dall'art. 2 della L. n. 108/1006 – "per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito".

Quello che, invece, non risulta giuridicamente fondato è ritenere che i costi del finanziamento vadano computati due volte: una prima volta, ai fini della verifica dell'usurarietà degli interessi corrispettivi e, una seconda volta, per la verifica dell'usurarietà degli interessi di mora, di talché, se questi ultimi sono stati fissati in misura pari al TSU, computando gli ulteriori costi, si verificherebbe l'usurarietà del tasso degli interessi di mora.

Va infatti evidenziato che, con riguardo agli interessi di mora, non può essere presa in considerazione l'incidenza di oneri, commissioni e spese, al fine di individuare un cd. tasso annuo effettivo nominale di mora (TANMO).

Per commissioni, costi e spese, collegate alla erogazione del credito si intendono solo quelli che vanno tenuti in considerazione ai fini del calcolo del tasso effettivo globale annuo (TEG) relativo agli interessi corrispettivi, senza che gli stessi possano essere nuovamente computati anche con riferimento agli interessi “effettivi” di mora.

Sotto altro profilo, occorre rilevare che i decreti del Ministero dell’economia e delle finanze con cui, in attuazione della l. n. 108/96, sono periodicamente individuati i tassi effettivi globali medi rilevanti ai fini dell’usura tengono in considerazione soltanto gli interessi corrispettivi e non anche gli interessi moratori.

A partire dal D.M. del 25 marzo 2003, è stato precisato espressamente che i tassi effettivi globali medi non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento e che l’indagine statistica condotta a fini conoscitivi dalla Banca d’Italia e dall’Ufficio Italiano dei Cambi già all’epoca aveva rilevato che, con riferimento al complesso delle operazioni facenti capo al campione di intermediari considerato, la maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento è mediamente pari a 2,1 punti percentuali.

In data 3 luglio 2013, successivamente all’emanazione della richiamata pronuncia della Cassazione, la Banca d’Italia ha diffuso un Comunicato secondo il quale gli interessi di mora, pur essendo soggetti alla normativa anti-usura, sono esclusi dal calcolo del TEGM, in ragione del fatto che trattasi di oneri eventuali la cui debenza ed applicazione cadono solo a seguito di un eventuale inadempimento da parte del cliente e ha conseguentemente chiarito che, in assenza di una previsione legislativa che determini una specifica soglia in presenza di interessi moratori, adoterà, nei suoi controlli sulle procedure degli intermediari, il criterio in base al quale i TEGM pubblicati sono aumentati di 2,1 punti per poi determinare la soglia su tale importo.

Pertanto, laddove si sostenga che la verifica del superamento del tasso soglia antiusura riguardi anche gli interessi moratori, appare incoerente e del tutto illogico utilizzare, ai fini dell’accertamento dell’usurarietà dei tassi di interesse di mora, soglie antiusura determinate con riferimento ai soli interessi corrispettivi.

Sarebbe d’altro canto incongruo ritenere che l’usurarietà degli interessi moratori possa essere accertata sulla base di un tasso soglia stabilito senza tener conto dei maggiori costi indotti, per il creditore, dall’inadempimento del debitore (ABF, Collegio di Roma, decisione n. 260 del 17 gennaio 2014, www.arbitrobancariofinanziario.it).

Su tale questione era intervenuta la Terza Sezione della Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 27442/18 che, dopo aver confermato la tesi dell’applicabilità anche agli interessi moratori della disciplina inerente gli interessi usurari, ha ritenuto, incidentalmente, non applicabile l’aumento del TEGM della suddetta percentuale del 2,1, al fine di determinare il tasso soglia comprensivo della valutazione dei tassi moratori (definendola un’operazione “fantomatica”).

Questo Tribunale non condivideva tale affermazione – peraltro espressa solo nelle notazioni finali del lungo percorso motivazionale della già menzionata ordinanza – in considerazione della necessità di comparare dati tra di loro omogenei, come ribadito dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 16303/2018 intervenuta in materia del calcolo di interessi usurari in presenza della pattuizione di commissioni di massimo scoperto.

In realtà, la necessità di utilizzare e confrontare dati tra di loro omogenei appare evidente anche nel caso degli interessi moratori e legittima l’utilizzo, ai fini della verifica del superamento del TSU, della maggiorazione media del 2,1% indicata nei D.M. di rilevazione dei TEGM con riferimento agli interessi stabiliti contrattualmente in caso di ritardato pagamento rispetto a quelli corrispettivi.

Le SS.UU. hanno confermato la correttezza di tale soluzione interpretativa, stabilendo che la mancata indicazione dell’interesse di mora nell’ambito del T.E.G.M. non preclude l’applicazione dei decreti ministeriali, i quali contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali, statisticamente rilevato in modo del pari oggettivo ed unitario, essendo questo idoneo a palesare che una clausola sugli interessi moratori sia usuraria, perché “fuori mercato”, donde la possibilità di applicare la formula: “TEGM più la maggiorazione media degli interessi moratori, il tutto moltiplicato per il coefficiente in aumento, più i punti percentuali aggiuntivi, previsti quale ulteriore tolleranza dal predetto decreto (SS.UU. n. 19597 del 18/09/2020, cit.).

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

Alla stregua dei suddetti principi, la verifica in ordine all'eventuale superamento del TSU da parte degli interessi di mora, va effettuata confrontandola, con un TSU determinato previa maggiorazione del TEGM dei 2,1 punti percentuali rilevati dalla Banca d'Italia nell'ambito dei suoi controlli sulle procedure degli intermediari, aumentato della metà (da maggio 2011, il TSU per gli interessi di mora è determinato maggiorando il TEGM del 2,1%, aumentato poi del 25% e di ulteriori quattro punti percentuali).

Nella fattispecie, alla stregua delle superiori considerazioni, la pattuizione del tasso di mora risulta sempre inferiore al tasso soglia usurario pro tempore vigente, senza neppure tener conto della maggiorazione del TEGM del 2,1%.

In conclusione, neppure è ravvisabile alcuna nullità, per violazione della Legge n. 108/96 in materia di usura, della clausola del contratto di mutuo che fissa il tasso degli interessi moratori.

Quanto agli interessi corrispettivi, pattuiti nella misura del 3,6% nominale annuo per i primi sei mesi e poi in misura pari all'Euribor a sei mesi maggiorato dell'1,80%, il tasso risulta inferiore alla soglia usuraria del 5,79 pro tempore vigente per la categoria dei mutui ipotecari a tasso variabile, ove si consideri che l'indicatore sintetico di costo (ISC) – parametro valido ai fini della trasparenza e comprensivo non solo di costi, oneri e spese del finanziamento, ma anche delle tasse e delle imposte – è stato indicato nella misura pari al 3,99%.

Passando oltre, è altresì infondata la doglianza relativa all'indeterminatezza e indeterminabilità delle condizioni contrattuali.

Difatti, il rinvio ad un parametro variabile qual è l'Euribor, ai fini della determinazione del tasso di interesse corrispettivo, non può essere considerato non facilmente decifrabile, con conseguente applicazione del tasso legale ex art. 1284 c.c.

In effetti, attraverso il richiamo al parametro dell'Euribor, il tasso di interesse è tempo per tempo determinabile mediante il rinvio ricettizio ad un parametro di riferimento certo, ufficiale ed indipendente dalla volontà delle parti.

Al riguardo, per costante giurisprudenza, la determinazione della misura degli interessi può validamente essere pattuita dalle parti anche per relationem, purché il rinvio avvenga ad un parametro certo e determinato (cfr. Cass., Sentenza n. 25205 del 27/11/2014; Cass., Ord. n. 8028 del 30/03/2018; Cass., Ord. n. 26173 del 18/10/2018; Cass., Ord. n. 17110 del 26/06/2019).

Nello stesso solco si pone Cass. n. 20555 del 29/09/2020 secondo la quale “Il requisito della forma scritta per la determinazione degli interessi extralegali (art. 1284, ultimo comma, c.c.) non postula necessariamente che la corrispondente convenzione contenga una puntuale indicazione in cifre del tasso pattuito, ben potendo detta indicazione essere soddisfatta attraverso il richiamo, per iscritto, anche "per relationem", a criteri prestabiliti e ad elementi estrinseci al documento negoziale, purché obiettivamente individuabili, funzionali alla concreta determinazione del relativo saggio, la quale, pur nella previsione di variazioni nel tempo e lungo la durata del rapporto, risulti capace di venire assicurata con certezza, al di fuori di ogni margine di discrezionalità”.

A tale stregua, i tassi Euribor, trattandosi di tassi rilevati ufficialmente dalla E.B.F. (European Banking Federation), sono certamente dotati delle suddette caratteristiche di certezza e determinatezza essendo, d'altronde, i parametri di riferimento più usati per i mutui cd. a tasso variabile.

Tale assunto è stato ribadito dai Giudici di legittimità, i quali hanno statuito che: “da un lato, la complessità di un calcolo e la necessità di applicare formule di matematica finanziaria, una volta adeguatamente identificati i parametri del primo e la seconda nel suo complesso, non fa venir meno la semplicità della determinazione del tasso in applicazione di un normale calcolo materiale; dall'altro lato, gli stessi debitori hanno, del resto, sottoscrivendo il contratto, accettato di fare riferimento a tali modalità di determinazione obiettivamente per loro sfavorevoli, in quanto implicanti una diligenza non comune o l'applicazione di regole specialistiche, ma comunque corrispondenti ad una univoca elaborazione da parte di una determinata scienza (nella specie, la matematica finanziaria)” (Cassazione civile, sez. III, 19/02/2014 n. 3968).

Anche tale doglianza è pertanto infondata.

Infine, parte attrice ha eccepito la nullità del tasso contrattuale indicizzato all'Euribor per violazione della normativa sulla tutela della concorrenza, in quanto in contrasto con il disposto dell'art. 2 della legge

10.10.1990 n.287, recante "norme per la tutela della concorrenza e del mercato" che vieta, tra l'altro -"le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, anche attraverso attività consistenti nel: a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni contrattuali".

La nullità della clausola contrattuale sarebbe dunque una sorta di nullità derivata, fondata sull'assunto che, poiché il tasso Euribor viene determinato sulla base della rilevazione dei tassi applicati dalle banche, sarebbero gli stessi Istituti di credito a determinare concordemente il costo dei loro prodotti finanziari in spregio alle regole della concorrenza e del mercato.

L'assunto è infondato.

Com'è noto, l'Euribor è un parametro di riferimento, calcolato giornalmente, che indica il tasso di interesse medio delle transazioni finanziarie in Euro tra le principali banche europee.

Esso viene determinato ("fissato") dalla European Banking Federation (EBF) come media dei tassi di deposito interbancario tra un insieme di oltre 50 banche, individuate tra quelle con il maggiore volume d'affari dell'area Euro.

Il meccanismo di calcolo garantisce che tassi anomali non ne falsino il valore (è escluso dal computo il 15% dei valori rispettivamente più alti e più bassi) e la stessa comunicazione dei dati avviene su base volontaria per le varie banche, anche se l'Euribor è calcolabile solamente se partecipano alla rilevazione almeno 12 istituti di credito.

Pertanto, sebbene la fissazione giornaliera del tasso sia affidata ad una associazione di banche, essa avviene sulla base di dati (i tassi di deposito interbancario praticati dalle maggiori banche europee) che si assumono come oggettivi.

Vero è che le singole banche che contribuiscono alla determinazione dell'Euribor possono influenzarne l'ammontare (anche se la esclusione dal computo dei tassi anomali è sufficiente garanzia che ciò non avvenga), ma questo non basta per affermare che l'intero meccanismo costituisca un illecito anticoncorrenziale.

L'eccezione di nullità, infatti, potrebbe sussistere solo in presenza di accordi, tra le banche interessate, diretti ad influenzare la determinazione del tasso attraverso la modifica concordata dello stesso di deposito da ciascuna di esse applicato nei rapporti con altri istituti di credito.

Di tali accordi non vi è alcuna prova in atti, per cui anche tale doglianza va rigettata.

In conclusione, essendo tutte infondate, le domande attoree vanno rigettate.

Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza e vanno poste a carico di parte attrice nella misura liquidata in dispositivo, secondo i parametri minimi previsti dal DM n. 55/2014 per le cause di valore indeterminabile di media complessità.

P.Q.M.

Il Tribunale di Roma - XVII Sezione Civile, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:

- 1) rigetta le domande proposte da SOCIETÀ S.r.l. con riferimento al contratto di mutuo fondiario del 27.07.2005;
- 2) condanna parte attrice alla rifusione delle spese processuali in favore di parte convenuta, che liquida in complessivi € 5.431,00 per compenso professionale, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA.

Così deciso in Roma il 15 marzo 2023

IL GIUDICE
Dott. Fausto Basile